

## CRISI D'IMPRESA

### **Il nuovo Codice della Crisi e gli adeguati assetti organizzativi** di Francesca Dal Porto

Seminario di specializzazione

## CRISI D'IMPRESA E OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il 15 luglio scorso è entrato in vigore il **nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**, approvato con il D.Lgs. 14/2019 e più volte **modificato**, che si pone l'obiettivo di **allineare la nostra normativa alla Direttiva, c.d. Insolvency**, che fra le altre cose prevede che "... *I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane*".

Affrontare **tardivamente** la crisi, quando ormai la continuità aziendale è compromessa, rappresenta un danno per l'intero sistema economico e per gli stessi creditori, che vedono in tal modo azzerarsi il residuo valore dell'impresa.

Il nuovo testo dell'[articolo 3, comma 4, CCII](#), relativo **all'adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa**, inserito nella Sezione I relativa agli Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza, è stato rivisto con il D.Lgs. 83/2022.

La versione originaria dell'[articolo 3 del CCII](#) si limitava ad enunciare due importanti principi:

- il primo relativo **all'imprenditore individuale**, secondo cui lo stesso deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- il secondo relativo **all'imprenditore collettivo**, secondo cui lo stesso deve adottare un **assetto organizzativo adeguato** ai sensi [dell'articolo 2086 cod. civ.](#), ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Con la nuova redazione dell'[articolo 3 del CCII](#), sono stati indicate dal legislatore le caratteristiche che le misure (nel caso dell'imprenditore individuale) e gli assetti organizzativi (nel caso dell'imprenditore collettivo) devono avere, per essere **efficaci** nel riuscire a prevedere

tempestivamente l'emersione della crisi di impresa.

In particolare, è ora richiesto che **le misure e gli assetti siano tali da consentire** di:

- a) **rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi** e rilevare i segnali di cui al [comma 4](#) dello stesso articolo 3 CCII;
- c) ricavare le informazioni necessarie a **utilizzare la lista di controllo particolareggiata** e a **effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguitabilità del risanamento** di cui all'[articolo 13, comma 2, CCII](#).

La nuova stesura dell'articolo 3, entrato in vigore il 15 luglio scorso, prevede anche **un'elencazione di una serie di indici di “allarme” ai fini della rilevazione della crisi**.

Trattasi, in particolare di:

- a) esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni** pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) esistenza di **una o più delle esposizioni debitorie previste dall'[articolo 25 novies, comma 1, CCII](#)** (per cui partono le segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati).

Si ricorda che l'[articolo 375 CCII](#), intervenuto sull'[articolo 2086 cod. civ.](#), modificandone la rubrica ed inserendo un secondo comma che afferma che: *“l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*, è già **entrato in vigore da tempo**.

Alla luce di quanto precede si fanno quindi sempre più stringenti e precisi gli obblighi posti a carico dell'amministrazione delle imprese, che sempre di più dovrà far ricorso a **strumenti di gestione periodica** calibrati nel livello di analisi e nella frequenza sulla base della dimensione

dell'impresa, quali ad esempio:

- la predisposizione di **situazioni contabili periodiche**, con relativa analisi reddituale e finanziaria,
- **budget previsionali** su base pluriennale,
- **rendiconti finanziari**,
- **report sullo stato complessivo dei crediti** e sull'attività di recupero per quelli più datati,
- **report sullo stato dei debiti**, con evidenza di quelli che in particolare possono far scattare gli obblighi di segnalazione o che possono rappresentare segnali di allarme ai sensi dello stesso articolo 3.